

DELIBERAZIONE N. 229 DEL 27.07.2024

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Su proposta del Presidente Dott. Alessandro Pitruzzella;

Richiamati:

il DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 *“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”*;

il DPR 05 aprile 1950 n. 221 *“Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”*;

la Legge n. 3 del 11 gennaio 2018 – Art. 4 *“Riordino della disciplina degli Ordini delle Professioni Sanitarie”*;

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, ed in particolare l'art. 1 comma 7 della succitata legge che statuisce che l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'art. 43, che stabilisce che all'interno di ogni amministrazione il Responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza;

Vista la delibera dell'ANAC n. 145 *“Parere dell'Autorità sull'applicazione della l. n. 190/2012 dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali”* ai sensi della quale i suddetti enti, dovranno predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013.

Visto altresì in particolare quanto specificato nella citata circolare... *“Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti, ove non vi abbiano già provveduto, a dare ad essa immediata attuazione. L'Autorità eserciterà, a far data dai 30 giorni successivi alla pubblicazione della delibera, i propri poteri di vigilanza sul rispetto dell'obbligo di adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione, del programma triennale della trasparenza o dei codici di comportamento e della nomina di un Responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente”*.

Considerato che l'articolo 19, co. 5 del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014, prevede *“una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza o dei Codici di comportamento”*.

Richiamata la nota della Presidenza dell'ANAC con cui si comunica che il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella seduta del 18.11.2014, ha disposto la modifica della delibera n.145/2014 sugli ordini professionali, stabilendo che il termine per l'inizio dell'attività di controllo venga individuato nel 1° gennaio 2015.

Considerato che gli Ordini e i Collegi professionali sono tenuti a osservare la disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza nonché gli orientamenti del PNA, secondo quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 ed, in particolare, dagli artt. 3, 4 e 41 che hanno modificato, rispettivamente gli artt. 2 e 3 del d.lgs. 33/2013 e, tra l'altro, l'art. 1 c. 2 della l. 190/2012;

Vista la Delibera n. 203 del 17 maggio 2023 avente ad oggetto *“Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell'Autorità”*.

Considerato che emerge dalle stesse FAQ disponibili sul sito istituzionale dell'ANAC che i) *“Ogni ordine professionale, in quanto privo di OIV, deve individuare l'organismo cui affidare le funzioni di attestazione per evitare di concentrare in un unico soggetto, cioè il RPCT, due funzioni fra loro non sovrapponibili. Va ricercata la terzietà dell'organismo. Potrebbe essere il collegio dei revisori.”*; ii) *La scelta dei revisori è una possibilità rimessa alla discrezionalità dell'Ente e che permette di evitare la sovrapposizione di funzioni distinte in capo ad un unico soggetto, il RPCT, che costituisce ipotesi plausibile solo temporaneamente; ed infine che “Solo nel caso straordinario in cui non è stato ancora individuato un organismo con funzioni analoghe, cui affidare la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione.” Tali funzioni possono essere attribuite al RPCT*

Vista e considerata, allo stato degli atti, da parte dei componenti del Collegio dei Revisori l'indisponibilità ad assumere le funzioni;

Tenuto conto altresì che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) potrà svolgere tale funzione;

Considerata e valutata la disponibilità ad assumere il detto incarico da parte del Dott. Giovanni Polizzi, già nominato RPCT,

DELIBERA

- per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di affidare al Dott. Giovanni Polizzi le funzioni di organo deputato alla attestazione degli obblighi di pubblicazione,
- di dare atto che il presente provvedimento è assunto, con parere favorevole di tutti i presenti, su proposta del Presidente Dott. Alessandro Pitruzzella e che la sua esecuzione è affidata allo stesso in qualità di responsabile del procedimento;
- di dare atto che, con votazione unanime, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene inviato agli organi preposti.


Palermo 27.07.2024

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente



Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.



Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93.